

Codice A1701B

D.D. 28 ottobre 2021, n. 937

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 14-312 del 27 settembre 2019. D.D. n. 938 dell'8 ottobre 2019. Modifica del paragrafo "13. Variante" e del paragrafo "19. Istruttoria della domanda di pagamento saldo" del bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna viticola 2019...**



**ATTO DD 937/A1701B/2021**

**DEL 28/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 14-312 del 27 settembre 2019. D.D. n. 938 dell'8 ottobre 2019. Modifica del paragrafo "13. Variante" e del paragrafo "19. Istruttoria della domanda di pagamento saldo" del bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna viticola 2019/2020 al fine di normare le modifiche minori e adeguare lo stesso bando al regolamento delegato (UE) n. 2021/374.

Con deliberazione della Giunta regionale (di seguito D.G.R.) n. 14-312 del 27 settembre 2019 sono approvate le disposizioni regionali di attuazione (DRA) della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo, per le campagne vitivinicole dal 2019/2020 al 2022/2023.

Con circolare del 3 luglio 2019 n. 40 prot n. 56742 Agea Organismo Pagatore stabilisce le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura investimenti del PNS per la campagna 2019/2020.

Con determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 938 dell'8 ottobre 2019 il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo ha emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2019/2020.

Con D.D. n. 109 del 16 marzo 2020 è stato modificato il paragrafo 13 del bando, recante disposizioni in merito alle varianti alle domande di aiuto.

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Visto, in particolare, la modifica dell'art. 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 con l'inserimento del paragrafo 2 bis, avvenuta con il suddetto regolamento delegato.

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 249006 relativo a proroghe e deroghe previste per le misure "Ristrutturazione e riconversione vigneti" ed "Investimenti"

Considerato che la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata una causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.

Considerato, inoltre, che il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 continua ad incidere negativamente sull'attività delle imprese vitivinicole, rendendo, peraltro, difficile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti.

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dei citati provvedimenti comunitari e nazionali adottati per arginare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, adeguarsi alle disposizioni sopra richiamate e modificare il paragrafo 13 del bando regionale normando anche le modifiche minori, sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

### **“13. VARIANTE ALLA DOMANDA DI AIUTO E MODIFICHE MINORI**

#### **13.1 VARIANTE**

Sono ammesse varianti al progetto approvato in istruttoria.

Le richieste di variante possono essere trasmesse, successivamente all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di realizzazione e completamento dell'investimento e della presentazione della domanda di saldo.

La variante non può determinare una modifica dei requisiti o dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento.

La variante può riguardare la durata del progetto: una domanda di aiuto annuale potrà diventare biennale, ma non viceversa.

Le istanze di variante devono essere presentate, nei termini previsti, con apposita istanza telematica tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN.

Oltre all'istanza rilasciata telematicamente il beneficiario deve far pervenire all'ente istruttore tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto della richiesta di variante, secondo quanto già definito in merito agli allegati alla domanda di aiuto.

Il mancato inoltro dell'istanza e della documentazione completa entro i termini sopra previsti rende la variante non ammissibile.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione di autorizzazione alla variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di rilascio telematico dell'istanza di variante. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

#### **13.2 MODIFICHE MINORI**

Le modifiche minori sono le variazioni di spesa relative al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione e che vengono verificate in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo.

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (accettabile fino a 10,4%) e possono determinare una rimodulazione di spesa tra interventi e sottointerventi, fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva finanziabile e non possono essere superati i valori unitari dei beni ammessi all'aiuto.

Il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento a saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi.

In taluni casi può essere ammesso il cambio del preventivo in corso d'opera purché non si venga a determinare una modifica sostanziale/oggettiva del bene oggetto della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione

dei prezzi (sempre nel limite del 10%), ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico, qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;
- determinato da cause di forza maggiore, quali l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Qualora le spese collegate alla modifica minore non siano ammesse, le stesse rimarranno a carico del richiedente.

### **13.3 ECONOMIE DI SPESA**

Le economie di spesa si realizzano quando non viene presentata variante e la variazione della spesa in riduzione supera il 10%. In questo caso verrà applicata la sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato UE n. 2016/1149.”

Ritenuto necessario modificare il paragrafo 19 del bando, denominato “Istruttoria della domanda di pagamento a saldo”, a seguito della modifica dell'art. 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 avvenuta con l'adozione del regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021, sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

#### **“19. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO**

I controlli delle domande di pagamento saldo si possono distinguere in controlli di:

- ricevibilità,
- ammissibilità.

In particolare i controlli di ammissibilità prevedono un controllo amministrativo sulla domanda di pagamento e dei relativi allegati e un controllo in loco.

Durante il controllo in loco si procede a verificare:

- l'originale della documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- l'effettiva presenza dei beni materiali e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
- l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
- la registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili (la registrazione è obbligatoria in ogni caso, anche qualora non siano ancora scaduti i termini per effettuarla a seconda del regime IVA applicato all'azienda);
- la registrazione delle scritture contabili sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

Pertanto, dovrà essere esibita la seguente documentazione:

- fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, in originale (o fattura elettronica);
- estratto conto bancario (anche home banking) con evidenziate le uscite riferite al progetto finanziato;
- registro IVA con evidenziate le fatture inserire nella domanda di pagamento saldo;
- certificati di conformità degli impianti e delle attrezzature;
- ogni altra eventuale documentazione prevista in relazione all'investimento realizzato (es. licenze, autorizzazioni sanitarie ecc.).

In ogni caso, l'ente istruttore, potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che sia ritenuta necessaria nello svolgimento dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Se a conclusione della verifica amministrativa ed in loco, la spesa richiesta per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio sottointerventi sia ritenuta ammessa al pagamento saldo parzialmente, ovvero non sia completamente ammessa (in tal caso dovrà essere riportato un

importo pari a zero), dovrà essere indicato sul verbale di sopralluogo se tale non ammissibilità è riconducibile ad una causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, ovvero se la causa di forza maggiore non è ravvisata. In quest'ultimo caso verrà applicata la sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato UE n. 2016/1149, ovvero una decurtazione della spesa ammissibile a contributo pari al doppio della spesa non realizzata/ammissibile.

L'applicazione della sanzione potrà determinare anche un contributo pari a zero, in tal caso all'azienda non verrà erogato alcun contributo in applicazione della sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374.”

Tale modifica al bando viene effettuata nel rispetto di quanto prescritto dalla D.G.R. del 25 maggio 2018 n. 21-6908 con la quale sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

#### *determina*

sulla base di quanto specificato in premessa

- di modificare il paragrafo 13 del bando (allegato 1 della D.D. n. 938 dell'8 ottobre 2019), sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

### **“13. VARIANTE ALLA DOMANDA DI AIUTO E MODIFICHE MINORI**

#### **13.1 VARIANTE**

Sono ammesse varianti al progetto approvato in istruttoria.

Le richieste di variante possono essere trasmesse, successivamente all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di realizzazione e completamento dell'investimento e della presentazione della domanda di saldo.

La variante non può determinare una modifica dei requisiti o dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento.

La variante può riguardare la durata del progetto: una domanda di aiuto annuale potrà diventare biennale, ma non viceversa.

Le istanze di variante devono essere presentate, nei termini previsti, con apposita istanza telematica tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN.

Oltre all'istanza rilasciata telematicamente il beneficiario deve far pervenire all'ente istruttore tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto della richiesta di variante, secondo quanto già definito in merito agli allegati alla domanda di aiuto.

Il mancato inoltro dell'istanza e della documentazione completa entro i termini sopra previsti rende la variante non ammissibile.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione di autorizzazione alla variante il beneficiario può ritenere

l'istanza ammessa con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di rilascio telematico dell'istanza di variante. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

### **13.2 MODIFICHE MINORI**

Le modifiche minori sono le variazioni di spesa relative al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione e che vengono verificate in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo.

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (accettabile fino a 10,4%) e possono determinare una rimodulazione di spesa tra interventi e sottointerventi, fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva finanziabile e non possono essere superati i valori unitari dei beni ammessi all'aiuto.

Il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento a saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi.

In taluni casi può essere ammesso il cambio del preventivo in corso d'opera purché non si venga a determinare una modifica sostanziale/oggettiva del bene oggetto della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi (sempre nel limite del 10%), ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico, qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;
- determinato da cause di forza maggiore, quali l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Qualora le spese collegate alla modifica minore non siano ammesse, le stesse saranno completamente a carico del beneficiario

### **13.3 ECONOMIE DI SPESA**

Le economie di spesa si realizzano quando non viene presentata variante e la variazione della spesa in riduzione supera il 10%. In questo caso verrà applicata la sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato UE n. 2016/1149.”

- di modificare il paragrafo 19 del bando (allegato 1 della D.D. n. 938 dell'8 ottobre 2019), sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

#### **“19. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO**

I controlli delle domande di pagamento a saldo si possono distinguere in controlli di:

- ricevibilità,
- ammissibilità.

In particolare i controlli di ammissibilità prevedono un controllo amministrativo sulla domanda di pagamento e dei relativi allegati e un controllo in loco.

Durante il controllo in loco si procede a verificare:

- l'originale della documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- l'effettiva presenza dei beni materiali e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
- l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
- la registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle

disposizioni di legge ed ai principi contabili (la registrazione è obbligatoria in ogni caso, anche qualora non siano ancora scaduti i termini per effettuarla a seconda del regime IVA applicato all'azienda);

- la registrazione delle scritture contabili sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

Pertanto, dovrà essere esibita la seguente documentazione:

- fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, in originale (o fattura elettronica);
- estratto conto bancario (anche home banking) con evidenziate le uscite riferite al progetto finanziato;
- registro IVA con evidenziate le fatture inserire nella domanda di pagamento saldo;
- certificati di conformità degli impianti e delle attrezzature;
- ogni altra eventuale documentazione prevista in relazione all'investimento realizzato (es. licenze, autorizzazioni sanitarie ecc.).

In ogni caso, l'ente istruttore, potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che sia ritenuta necessaria nello svolgimento dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Se a conclusione della verifica amministrativa ed in loco, la spesa richiesta per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio sottointerventi sia ritenuta ammessa al pagamento saldo parzialmente, ovvero non sia completamente ammessa (in tal caso dovrà essere riportato un importo pari a zero), dovrà essere indicato sul verbale di sopralluogo se tale non ammissibilità è riconducibile ad una causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, ovvero se la causa di forza maggiore non è ravvisata. In quest'ultimo caso verrà applicata la sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato UE n. 2016/1149, ovvero una decurtazione della spesa ammissibile a contributo pari al doppio della spesa non realizzata/ammissibile.

L'applicazione della sanzione potrà determinare anche un contributo pari a zero, in tal caso all'azienda non verrà erogato alcun contributo in applicazione della sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374.”

- che in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino